



LE NOVITÀ DELLA CD. «LEGGE EUROPEA 2019-2020»

DOTT. GIANLUCA CRISTOFORI, STC – STUDIO TRIBUTARIO CRISTOFORI

LIVE-WEBINAR

TaxLab
CENTRO STUDI
GIURIDICO TRIBUTARI



BILANCIO DI ESERCIZIO

Le disposizioni si applicano per la prima volta al bilancio dell'impresa e al bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2019

Art. 24, comma 4, della Legge 23/12/2021, n.238
in G.U. del 17/1/2022

Compensazione di partite

Art. 2423-ter del Codice civile

“Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa [anche dei bilanci redatti in forma abbreviata] gli importi lordi oggetto di compensazione”.

Utili e perdite su cambi nel conto economico

Imposte differite e anticipate (C.E.), crediti e debiti tributari (S.P.)

Resi, sconti, abbuoni, premi

Contributi in c/impianti o in c/interessi

Variazioni delle rimanenze

Svalutazioni di magazzino, crediti, titoli

Acquisto obbligazioni proprie

Cessioni / acquisti in c/lavorazione per successiva rivendita

Periodo introdotto dall'art. 24, comma 2, lett. a), della Legge 23/12/2021, n.238, in G.U. del 17/1/2022

Compensazione di partite – Relazione illustrativa

La lettera a) contiene un intervento al comma 6 dell'articolo 2423-ter (Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico), modificato al fine di prevedere che nel caso in cui la legge ammetta l'effettuazione di una compensazione di partite nell'ambito degli schemi di bilancio, la società sia tenuta ad indicare nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione. In forza di quanto previsto dall'articolo 9-bis del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, 2005, non soltanto le disposizioni del codice civile ma anche le previsioni dei principi contabili nazionali, emanati dall'Organismo Italiano Contabilità (OIC), che forniscono "*elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili*" devono essere considerati quali fonti rilevanti, qualificate e legittimanti ai fini dell'effettuazione delle compensazioni in oggetto. Con tale previsione, pertanto, si dà attuazione all'articolo 6, comma 2, della direttiva 2013/34/UE, che prevede la facoltà per gli Stati membri di consentire o imporre, in casi specifici, di effettuare una compensazione tra voci dell'attivo e del passivo, nonché tra quelle dei costi e dei ricavi, a condizione che nella nota integrativa siano indicati gli importi lordi.

Enti di investimento e società di partecipazione

Art. 2435-ter, comma 5, del Codice civile

*“Agli **enti di investimento** e alle **imprese di partecipazione finanziaria** non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal **sesto comma dell’articolo 2435-bis** e dal **secondo comma dell’articolo 2435-bis** con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D”.*

Periodo introdotto dall’art. 24, comma 2, lett. c), della Legge 23/12/2021, n.238, in G.U. del 17/1/2022

Enti di investimento e società di partecipazione

Art. 2, par. 1, n.14), della Direttiva (UE) 26/6/2013, n.2013/34

“Ai fini della presente direttiva si intende per: [...]

14) “**enti di investimento**”:

a) *le imprese il cui unico oggetto è l'investimento dei propri fondi in valori mobiliari diversi, valori immobiliari e altre attività con l'unico scopo di ripartire i rischi d'investimento e di far beneficiare i loro investitori dei risultati della gestione delle loro attività;*

b) *le imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, se l'unico oggetto di tali imprese collegate è l'acquisto delle azioni completamente liberate emesse da tali enti di investimento, fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2012/30/UE;”.*

Enti di investimento e società di partecipazione

Art. 2, par. 1, n.14), della Direttiva (UE) 26/6/2013, n.2013/34

“Ai fini della presente direttiva si intende per: [...]

15) “**imprese di partecipazione finanziaria**”: le imprese il cui **unico oggetto** è l’acquisizione di partecipazioni in altre imprese, nonché la gestione e la valorizzazione di tali partecipazioni, senza coinvolgimenti diretti o indiretti nella gestione di tali imprese, senza pregiudizio per i diritti che l’impresa di partecipazione finanziaria possiede in qualità di azionista;”.

Enti di investimento e società di partecipazione

Pertanto, agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria **non si applicano più:**

- le **semplificazioni** previste per le **micro imprese**;
- l'art. 2435-bis, comma 6, c.c., ai sensi del quale le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono **esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione** se indicano nella Nota integrativa il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute, acquistate o alienate dalla società nel corso dell'esercizio, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente (art. 2428, comma 3, n. 3 e 4 c.c.);
- l'art. 2435-bis, comma 2, c.c., nella parte in cui consente alle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata di comprendere la voce "D - Ratei e risconti" dell'attivo nella voce C.II dedicata ai crediti dell'attivo circolante e la voce "E - Ratei e risconti" del passivo nella voce "D - Debiti".

Derivazione rafforzata

Art. 83 del TUIR

*“[...] Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall’articolo 4, comma 7-ter, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e per i soggetti, **diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo 2435-ter del codice civile**, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, **valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili**”.*

Derivazione rafforzata e micro-imprese

Telefisco 2018

D: “*Una micro-impresa che opta per la redazione del bilancio in forma ordinaria può applicare le regole della derivazione rafforzata?*”

R: “L’art. 13-bis del D.L. Milleproroghe 2017, nell’estendere il principio di derivazione rafforzata previsto dall’art. 83 del TUIR ai soggetti che redigono il bilancio in base al Codice civile, ha escluso espressamente le micro-imprese, ovvero quelle imprese che presentano i limiti dimensionali previsti dall’art. 2435-ter del c.c.. **Si tratta di un’esclusione connessa alla ricorrenza in capo all’impresa dei presupposti oggettivi che la qualificano, sotto il profilo civilistico, come microimpresa** [...]”.

Derivazione rafforzata e micro-imprese

Telefisco 2018

R: “[...] *In tal senso, è ininfluente l’eventuale scelta di una micro-impresa di non fruire delle semplificazioni in termini di schemi di bilancio e di criteri di valutazione previsti dalla disciplina codicistica, atteso che alle microimprese è comunque fatto divieto di valutare in bilancio al fair value gli strumenti finanziari derivati (valutazione quest’ultima obbligatoria per le imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria e abbreviata)”.*

Derivazione rafforzata e micro-imprese

Telefisco 2019

D: *“Per quanto riguarda l’applicazione del nuovo articolo 96 del Testo unico è corretto, nel caso di «microimprese» che determinano il reddito imponibile Ires secondo il principio della derivazione giuridica semplice, considerare la completa irrilevanza fiscale degli eventuali interessi calcolati in applicazione facoltativa del costo ammortizzato?”*

Si tratta, infatti, di una situazione nella quale la microimpresa deve gestire un doppio binario per determinare l’ammontare deducibile secondo le regole giuridico-formale”

Derivazione rafforzata e micro-imprese

Telefisco 2019

R: *“Il nuovo articolo 96 del Tuir, in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, si applica agli interessi passivi e agli interessi attivi che sono qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa, e per i quali tale qualificazione è confermata dalle disposizioni emanate, tra l'altro, in attuazione dell'articolo 13-bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244.*

Considerato che il criterio del costo ammortizzato non assume rilevanza fiscale per le micro-imprese, ai sensi del predetto articolo 13 bis, i relativi interessi passivi risultanti in bilancio non sono qualificati e classificati come tali in ambito fiscale. Di conseguenza, gli stessi - non essendo interessi da un punto di vista fiscale - non rientrano nella disciplina di cui all'articolo 96 in esame”.

Casistica per le cd. «holding statiche»

- Valutazione dei derivati [!]
- Sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, ovvero concessione di finanziamenti (a tassi di mercato) a società del gruppo, ove si applichino i criteri del costo ammortizzato e dell'attualizzazione [!]
- Pronti contro termine [?]
- Acquisto/vendita di partecipazioni con «vendor loan» [?]
- Concessione di finanziamenti (non a tassi di mercato) a società del gruppo controllate con prevalente cointeressenza nel capitale [?]

Coordinamento IRES e IRAP

Art. 2, comma 1, lett. a), del D.M. 3/8/2017

“Per i soggetti di cui al comma 1-bis dell’art. 83 del testo unico delle imposte sui redditi si applicano le disposizioni di cui:

a) al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1 ° aprile 2009, n. 48 contenute nei seguenti articoli:

1) art. 2, commi 1, 2 e 3;

2) art. 3:

i. commi 1, 3 e 4; [...]

b) al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 8 giugno 2011 contenute nei seguenti articoli: [...]

3) art. 5; [...]”.

Deroghe al principio di prevalenza della sostanza sulla forma

Art. 3, comma 3, del D.M. 1/4/2009, n.48

“Fermi restando i criteri di imputazione temporale previsti dagli IAS eventualmente applicati, il regime fiscale è individuato sulla base della natura giuridica delle operazioni nei seguenti casi:

*a) quando oggetto delle operazioni di cui sopra siano i titoli di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) [azioni o quote] e d) [strumenti finanziari simili alle azioni] del testo unico, anche costituenti immobilizzazioni finanziarie, con esclusione delle azioni proprie e degli altri strumenti rappresentativi del patrimonio proprio;
oppure*

b) quando si tratti di individuare il soggetto cui spetta l'attribuzione di ritenute o di crediti d'imposta”.

Deroghe al principio di prevalenza della sostanza

Art. 3, comma 4, del D.M. 1/4/2009, n.48

*“Si applica, **in ogni caso, l’articolo 89, comma 6**, del testo unico con riferimento **agli interessi, dividendi ed altri proventi derivanti da titoli acquisiti, sotto il profilo giuridico, in base ai rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) dell’articolo 44, comma 1, del testo unico**”.*

Art. 89, comma 6, del TUIR

*“Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l’obbligo di rivendita a termine dei titoli, **concorrono a formare il reddito del cessionario per l’ammontare maturato nel periodo di durata del contratto**. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell’operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell’esercizio”.*

Deroghe al principio di prevalenza della sostanza

Art. 5, comma 4-bis, del D.M. 1/4/2009, n.48

*“Nel caso di operazioni di finanziamento **tra soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile** assumono rilevanza fiscale esclusivamente i componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto di finanziamento, laddove siano rilevati nello stato patrimoniale componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsto dal criterio del costo ammortizzato”.*

Società di persone

Art. 111-duodecies delle disposizioni di attuazione del Codice civile

*“Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all'articolo 2361, comma secondo, del codice, siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, **le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio consolidato** come disciplinato dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti.*

Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea”.

Periodo introdotto dall'art. 24, comma 3, della Legge 23/12/2021, n.238 su G.U. del 17/1/2022



BILANCIO CONSOLIDATO

Ambito soggettivo

Art. 25, comma 1, del D.Lgs. 9/4/1991, n.127

“Le società per azioni, in accomandita per azioni, e a responsabilità limitata che controllano un’impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 25, comma 2, del D.Lgs. 9/4/1991, n.127

Lo stesso obbligo, hanno gli enti di cui all’art. 2201 del codice civile [enti pubblici], le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata”.

Nozione di controllo

Art. 26, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 9/4/1991, n.127

“Agli effetti dell’art. 25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell’art. 2359 del codice civile.

Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:

a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Ai fini dell’applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi”.

Nozione di controllo

Art. 26, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 9/4/1991, n.127

“*Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese*”.

“*Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite*”.

Commi introdotti dall'art. 24, comma 3, lett. a), della Legge 23/12/2021, n.238 su G.U. del 17/1/2022

Casi di esonero dall'obbligo

Art. 27, **commi 1 e 1-bis**, del D.Lgs. 9/4/1991, n.127

“Non sono soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; [24 milioni]
- b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; [48 milioni]
- c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio”.

“La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento”.

Commi introdotti dall'art. 24, comma 3, lett. b), della Legge 23/12/2021, n.238 su G.U. del 17/1/2022

Casi di esonero dall'obbligo

Art. 27, comma 2, del D.Lgs. 9/4/1991, n.127

“L’esonero previsto dal comma 1 non si applica se l’impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero un ente sottoposto a regime intermedio ai sensi dell’articolo 19-ter del medesimo decreto legislativo”.

Casi di esonero dall'obbligo

Art. 27, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. 9/4/1991, n.127

“Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il 95 per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

Non sono altresì soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29, nonché le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28”.

Casi di esonero dall'obbligo

Art. 27, comma 4, del D.Lgs. 9/4/1991, n.127

“L’esonero previsto dal comma 3 è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) che l’impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro dell’Unione europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell’Unione europea o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea;*
- b) che l’impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea”.*

Casi di esonero dall'obbligo

Art. 27, comma 5, del D.Lgs. 9/4/1991, n.127

“Le ragioni dell’esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio d’esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell’organo di controllo, redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, devono essere depositati presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell’impresa controllata”.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



[Gianluca Cristofori](#)



info@tax-lab.it

